

Stazione unica appaltante pure per trattative private

Andrea Mascolini

La Stazione unica appaltante (Sua) deve essere utilizzata, dall'ente che ha stipulato la convenzione con la centrale di committenza, anche per le trattative private e gli affidamenti in economia e non solo per le gare aperte. È quanto afferma la delibera del 1° luglio 2013 n. 90/2013/PAR della sezione regionale della Basilicata della Corte dei conti che si è espressa in ordine alla possibilità per un ente, aderente ad una stazione unica appaltante, di svolgere attività e funzioni per l'affidamento del contratto, senza dover fare ricorso per tutte le procedure alla Sua. La stazione unica appaltante, centrale di committenza prevista su base regionale ancorché in via facoltativa, ha la funzione di collaborare con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, concordando la procedura di gara per la scelta del contraente, definendo il criterio di aggiudicazione e i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni. Inoltre va considerato che la Sua assiste l'ente pubblico anche nelle ulteriori fasi di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Il problema era quindi di capire se l'amministrazione che ha sottoscritto una convenzione con una Sua potesse operare in autonomia per le procedure diverse da quelle di «gara», ad esempio per le procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, l'art. 122, comma 7, del codice dei contratti pubblici per i quali si prevede la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57, comma 6 dello stesso decreto 163/2006. La Corte dei conti esclude tale possibilità facendo riferimento alle funzioni che il dpcm istitutivo delle Sua prevede: l'attività della Sua non si risolve soltanto nell'ambito delle prescrizioni che il legislatore nazionale ha dettato per adeguarsi alle prescrizioni comunitarie in materia di concorrenza nell'affidamento dei contratti pubblici ma è preordinata ad assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Se quindi la convenzione che regola i rapporti tra Sua e l'ente aderente non specifica alcuna limitazione rispetto alla tipologia di contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi», sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali si chiede il coinvolgimento della Sua.